

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 20 – 2019

Oggetto: Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche- Compenso agli Amministratori –
Risposta n. 452 del 30 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello

Una Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI, alla quale risultano applicabili tutte le disposizioni vigenti in materia di sport dilettantistico, ha prodotto istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di conoscere la corretta interpretazione della normativa che impone il divieto alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro di distribuire anche indirettamente ai soci gli utili, avanzi di bilancio e simili così come previsto dall’art. 148, comma 8 del TUIR (disposizione applicabile anche alle Società Sportive Dilettantistiche come da Circolare n. 21/E del 2013) e dall’art. 90, comma 18, della Legge n. 289/2002.

Lo stesso divieto è previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 recante norme che disciplinano gli enti del Terzo Settore.

La richiesta della SSD istante è generata dalla intenzione di retribuire un Consigliere di Amministrazione, socio della SSD, dotato di un elevato grado di professionalità, impegnato notevolmente nell’attività di gestione e di amministrazione della medesima SSD; pertanto, la stessa vorrebbe essere certa che detto emolumento non possa essere considerato “distribuzione anche indiretta” ai soci, di utili, cosa che, altrimenti, comporterebbe violazione del divieto di cui alle norme citate.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 452 del 30 ottobre 2019 all’interpello, precisa che le disposizioni recate dal D. Lgs n. 117/2017, si applicano agli enti che possono assumere la qualifica di enti del Terzo Settore (ETS), se in possesso dei requisiti necessari ai fini di detta qualifica, tra i quali requisiti il Codice del Terzo settore (CTS) ricomprende quello relativo all’assenza di lucro e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili a *“fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali”* (art. 8, comma 2, del CTS); il successivo art. 3, lett. a) del medesimo art. 8, considera *“in ogni caso distribuzione indiretta di utili”*, fra l’altro, *“la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”*.

Fa rilevare, poi, l’Agenzia delle Entrate, che l’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, recante, tra l’altro, riordino della disciplina degli enti non commerciali (quali sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche) in riferimento alle ONLUS, al comma 6 individua cinque specifiche ipotesi sanzionabili in materia di distribuzione degli utili.

Con la Circolare n. 124/E del 1998 e la Risoluzione n. 38/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale disposizione costituisce riferimento anche ai fini dell’interpretazione della nozione di “distribuzione indiretta” di utili per gli Enti Associativi.

Anche l’art. 90 della Legge n. 289/2002 prevede l’esplicito divieto di distribuzione degli utili per le ASD e SSD, che ricalca quello di cui al D. Lgs. n. 460/1997.

L’art. 10, comma 6, lett. c) del citato D. Lgs. n. 460, limita la corresponsione ai soci che rivestono la qualifica di componenti degli organismi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali non superiori al compenso massimo previsto dal D.L. n. 239/1995 e successive integrazioni e modificazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni, pari ad euro 95.577,70 annui.

Diversamente, l’art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 117/2017, prevede che l’individuazione del compenso previsto per Amministratori e Sindaci non sia commisurato unicamente al compenso massimo

previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle SPA, ma sia un parametro legato *“all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze”* oppure ai compensi *“previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”*.

In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il settore dello sport dilettantistico, il legislatore, continua l’Agenzia delle Entrate, ha inteso conservare le agevolazioni fiscali esistenti alla data di entrata in vigore della riforma del Terzo Settore.

In sostanza, afferma l’Agenzia delle Entrate, le ASD e le SSD senza fine di lucro “potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli Enti del Terzo Settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali Enti del Terzo Settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro”.

Dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate si desume che le ASD e le SSD che non intendono rientrare tra gli enti del TS, potranno erogare emolumenti ai soci amministratori che effettivamente sono impegnati nella gestione amministrativa dell’ente, nei limiti previsti per il Presidente del Collegio Sindacale delle SPA; le ASD e le SSD che, invece, intendono iscriversi nel Registro Unico Nazionale del TS, potranno riconoscere un emolumento ai soci amministratori avendo come parametro il limite di cui all’art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 117/2017.

Rileva, poi, l’Agenzia delle Entrate, che le modifiche recate dal Codice del TS – compresa l’abrogazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 – troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del TS.

Pertanto, l’ambito soggettivo di applicazione del regime del TS resta invariato fino al momento sopra riportato.

Ne consegue, conclude l’Agenzia delle Entrate, che fino al citato termine ai compensi percepiti dagli amministratori non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, lett. a) del suddetto Decreto n. 117. Le norme cui fare riferimento in relazione alla distribuzione degli utili restano, quindi, quelle contenute nell’art. 10, comma 6 del D. Lgs. n. 460/1997 (compenso non superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle SPA).